



**Tribunale di Monza
Sezione Fallimentare**

14 /2019

Vista la proposta depositata da
rilevato che tale proposta soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 14ter della L 3/2012;
verificata l'assenza in atti di frode ai creditori

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Liquidatore il

DISPONE

che, sino al momento di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14 novies, , non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; le procedure esecutive pendenti potranno regolarmente proseguire ove il liquidatore decida di subentrare ai sensi dell'art. 14-novies e di acquisire il ricavato delle vendite.

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore

ORDINA

al richiedente di rilasciare o consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

AUTORIZZA

il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività, ex art. 14 ter, co. 5, lett. b), con eccezione delle somme destinate alla soddisfazione dei creditori, pari ad 1/5 dello stipendio sino alla vendita ed al rilascio dell'immobile; successivamente la ricorrente potrà trattenete l'intero stipendio per il mantenimento suo e della famiglia.

DISPONE

che il decreto sia pubblicato sul quotidiano Il cittadino e, unitamente alla domanda, sul sito del tribunale di Monza a cura e spese del richiedente



DISPONE

che il liquidatore:

formi l'elenco dei creditori;

predisponga l'inventario;

comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;

predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni

elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;

liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 novies.

Tribunale di Monza 10/05/2019

Giovanni Battista Nardecchia

